

- b.1) alla modifica di un programma d'azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,
- b.2) all'adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo;
- c) un Comune, in quanto ente pubblico, il quale utilizzi ovvero metta a disposizione una sorgente comunale sotto la propria gestione, destinata alla fornitura di acqua potabile esclusivamente come acqua sorgiva ad uso non potabile — senza pregiudicare, in tal modo, la fornitura di acqua potabile — sia direttamente interessato, in conseguenza di valori superiori ai 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella specie, per effetto di eventuale carenza di trasposizione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, per effetto di piani d'azione corrispondentemente inadeguati), dal superamento del valore di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nell'acqua attinta dal proprio punto di prelievo, restandone dunque precluso l'uso come acqua potabile ed essendo conseguentemente riconosciuti al Comune diritti soggettivi, nell'ambito della direttiva nitrati,
- c.1) alla modifica di un programma d'azione già adottato e volto alla trasposizione a livello nazionale della direttiva nitrati (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di detta direttiva) affinché siano adottate misure più rigorose per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva nitrati e, in concreto, un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo,
- c.2) all'adozione di misure supplementari o azioni rafforzate (conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva nitrati) allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e, in concreto, di raggiungere un valore massimo di 50 mg/l di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nei singoli punti di prelievo.

fermo restando, tuttavia, che, in tutti e tre i casi, la tutela della salute dei consumatori è comunque garantita — nei casi sub b) e c) — dal prelievo dell'acqua effettuata da fornitori di acqua potabile (con obbligo e diritto di allacciamento) ovvero — nel caso sub a) — per effetto dell'adozione di adeguate misure di depurazione.

(¹) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU 1991 L 375, pag. 1.

Impugnazione proposta il 18 marzo 2018 dalla Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-715/16, Pebagua / Commissione

(Causa C-204/18P)

(2018/C 268/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (rappresentante: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- che sia annullata in toto la decisione del Tribunale oggetto dell'impugnazione;
- che la Corte statuisca definitivamente sulla controversia, accogliendo in toto la richiesta della ricorrente in primo grado, e, di conseguenza, annulli e revochi il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 giugno 2016 ⁽¹⁾, o, in via sussidiaria, annulli e revochi la inclusione della specie *Procambarus clarkii* nell'elenco approvato da tale regolamento;
- che condanni la Commissione a sopportare le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata non entra nel merito della causa sollevata nell'impugnazione, ma la considera irricevibile in quanto il ricorrente non è legittimato, il che comporterebbe una violazione del secondo caso di legittimazione contemplato dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché il regolamento impugnato interesserebbe direttamente le società rappresentate dalla ricorrente senza necessità di misure di attuazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016 L 189, p. 4).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 29 marzo 2018 — Krohn & Schröder GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-226/18)

(2018/C 268/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Krohn & Schröder GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 212 bis del codice doganale («CD») ⁽¹⁾ ricomprenda l'esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1238/2013 ⁽²⁾ o dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/2013 ⁽³⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell'applicare l'articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE — la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata —, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un'intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.